

Ai Sindaci della
provincia di
Oristano
Loro sedi

Al servizio
Sanità Animale
ASL Oristano.

Alla Provincia di
Oristano

E p.c.,

Dipartimento di
Prevenzione asl 5
Oristano.

Direzione
Generale della
Sanità .RAS
Cagliari.

Servizio sanità
pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare. RAS
Cagliari.

Servizio territoriale
ispettorato ripartimentale
Oristano.

Oggetto: Focolaio di febbre catarrale (virus) BT degli ovini .
Modalità operative per i Comuni /Operatori interessati allo
smaltimento delle carcasse animali certificate morte da virus
BT.

Gentili in indirizzo, a seguito di quanto
riportato in oggetto e da quanto comunicato dall'
autorità locale competente di Sanità Animale della
Asl 5 Oristano, visto il verificarsi di varie
morti di capi ovini nella provincia di Oristano a
seguito di virus BT, visti i regolamenti vigenti
in materia di SOA -sottoprodotti di origine
animale- la struttura scrivente **indica** alle

Signorie Vostre quanto contenuto in materia sanitaria nei regolamenti sopra citati.

Le carcasse di animali morti in allevamento sono definite dalla normativa comunitaria come (SOA) sottoprodotti di origine animale. Tali sottoprodotti vengono suddivisi in categorie specifiche (1-2-3) in base al livello di rischio per la salute pubblica e degli animali (art. 8,9,10 del Reg. UE 1069/09). Le categorie di rischio vengono definite in funzione del fatto che il sottoprodotto derivi da animali morti per malattie infettive che sia sospettata, o confermata. In riferimento allo smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamento, tali sottoprodotti di origine animale rientrano nella categoria 1 qualora si tratti di ruminanti (bovini ed ovi-caprini). Per quanto riguarda le altre specie di animali da allevamento, queste rientrano in una delle 3 categorie in cui sono suddivisi i SOA in base all'analisi del rischio, che pertanto andrà effettuata di volta in volta dal medico veterinario.

I SOA di categoria 1 e 2 che si originano negli allevamenti devono essere smaltiti nel più breve tempo possibile; in caso contrario, l'allevatore dovrà garantire che le carcasse non creino problemi per la salute pubblica, per gli altri animali presenti in allevamento o arrechino danni all'ambiente.

Le carcasse devono essere smaltite conformemente a quanto stabilito dall' art. 12-13-14 Reg. (CE) 1069/2009:

- in impianti di incenerimento o coincenerimento;
- in impianti di trasformazione di categoria 1 o 2, a seconda della tipologia di materiale conferito.

In deroga, alle modalità di smaltimento sopra riportate, il Regolamento prevede la possibilità di **interramento delle carcasse**

morte come da oggetto indicate nei seguenti casi;

a) difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi: in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite **incenerimento o sotterramento** in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

b) **insorgenza di malattia infettiva**: per evitare la diffusione in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento in loco dei sottoprodotti di origine animale (in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009).

c) **zone isolate** in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento **in zone isolate** dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio), categoria 2 e categoria 3. Queste ultime sono vivamente consigliate e devono essere individuate e comunicate quanto prima all'autorità competente territoriale valutando contestualmente le caratteristiche zootecniche ed orografiche del territorio individuato.

Per quanto sopra esposto l'interramento in loco in caso di emergenza come quella attuale, può essere giustificato al fine di garantire il rapido smaltimento degli anima

li ed evitare la diffusione dei rischi di contagio.

Resta ferma l'individuazione da parte dei Comuni o operatori delle strutture zootecniche il conferimento di tali sottoprodotti presso gli impianti autorizzati di incenerimento o coincenerimento o smaltimento cat 1/2 presenti nel territorio al fine di ridurre il rischio sanitario nel territorio provinciale e regionale.

Si prega di comunicare alla struttura scrivente quali azioni rispetto a quelle descritte siano state intraprese al fine della tracciabilità e rintracciabilità sanitaria dei sottoprodotti indicando eventuali località e rispettive coordinate geografiche, o centri e mezzi autorizzati.

Ogni comunicazione deve essere inviata via pec al seguente indirizzo vet.c@pec.asloristano

Cordialità .

Il direttore ff
Dott. Sedda Giuseppe

Giuseppe Sedda

Firmato digitalmente da Giuseppe Sedda
Data: 2024.09.05 09:46:24 +0200'